

Albo - Atti

Cuneo, 8 ottobre 2020

IL DIRETTORE,

Sentito il Decano dei Docenti, come previsto dallo Statuto, recependo l'orientamento costante del Consiglio Accademico, vista la situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare nell'anno 2020 e considerando i disagi subiti dagli studenti,

DECRETA

che le prime due sessioni d'esame dell'anno 2020 (invernale ed estiva) **non saranno conteggiate ai fini della carriera accademica degli studenti. Il computo regolare riprende, pertanto, dalla sessione autunnale 2020 inclusa.**

Pertanto, gli studenti del terzo anno del Triennio e del secondo anno del Biennio, potranno sostenere esami ed esami finali fino alla sessione autunnale 2021 **senza dover pagare alcuna tassa.**

Tali studenti potranno anche, se necessario, frequentare senza oneri tutte le lezioni collettive delle discipline previste dal loro piano di studi per l'anno accademico 2019/2020.

Si precisa anche che il termine, **fissato dalla Legge e ad oggi non modificato**, del 10 agosto per il conseguimento dei CFA minimi che danno diritto alle agevolazioni previste dal Manifesto degli studi, **viene rinviato, solo per l'anno accademico 2019/2020, al 13 marzo 2021, ultimo giorno fissato per gli esami della sessione invernale.**

A causa di ostacoli giuridici e tecnico-contabili non superabili, gli studenti saranno tenuti al pagamento della quota dovuta -calcolata automaticamente dal sistema informatico sulla base del 10 agosto-, ma potranno, qualora abbiano conseguito i CFA necessari entro il "nuovo" termine **(esclusivamente crediti relativi all'A.A. 2019/2020), richiedere il rimborso dell'eccedenza versata a partire dal 15 marzo 2021.**

A tal fine sarà predisposto un apposito modulo, scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito web.

Si comunica anche che è stata deliberata un'ulteriore proroga per il pagamento della prima rata dell'Anno Accademico 2020/2021, dal 9 al 14 ottobre 2020.

Il presente Decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Accademico nella prima seduta utile.